

Penale Sent. Sez. 2 Num. 14052 Anno 2019

Presidente: PRESTIPINO ANTONIO

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udiienza: 10/01/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

- 1) BARBARO SALVATORE n. a Locri il 15/8/1974
- 2) LURAGHI MAURIZIO n. a Rho il 26/9/1954
- 3) MICELI MARIO n. a Platì il 2/9/1957

avverso la sentenza resa in data 14/07/2017 dalla Corte d'Appello di Milano

Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;

udita nell'udienza pubblica del 10/1/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi i difensori, Avv. Ambra Giovane per l'imputato Barbaro Salvatore che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; Avv. Vinicio Nardo per l'imputato Luraghi Maurizio, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 31512/12 la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annullava la decisione della Corte d'Appello di Milano resa in data 20/05/2011 nei confronti degli odierni ricorrenti, oltre che di Barbaro Domenico, riconosciuti colpevoli del delitto di associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis, commi 1,2 e 3 cod.pen. (capo A) perché, in concerto fra loro e con altri soggetti non identificati, operando nel territorio del Comune di Buccinasco e zone limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, presentandosi come prosecuzione della consorteria dei Papalia (Domenico, Antonio e Rocco, tutti già condannati nel processo Nord - Sud per il medesimo delitto), ricorrendo altresì ad ulteriori atti di intimidazione, rappresentati da danneggiamenti ed incendi sui cantieri, esplosione di colpi di arma da fuoco contro beni di altri imprenditori, incendi di vetture in uso a concorrenti o a pubblici amministratori, minacce a mano armata, imposizione di un sovrapprezzo nei lavori di scavo, da destinare ai sopramenzionati Papalia ed alle loro famiglie, potendo così contare sulla conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini, acquisivano il controllo dell'attività di "movimento terra" nell'ambito territoriale della zona sud-ovest dell'hinterland milanese. In particolare, imponevano agli operatori economici la loro "necessaria" presenza negli interventi immobiliari, ai Pubblici Amministratori del Comune di Buccinasco, la liquidazione di somme di denaro per lavori mai autorizzati, così procurandosi un ingiusto profitto, rappresentato dal poter operare in regime di monopolio, stabilendo i prezzi di mercato nella zona di riferimento, smaltendo altresì rifiuti tossici derivanti dalla demolizione di edifici in discariche abusive, ovvero su aree pubbliche, che poi loro stessi chiedevano di bonificare: ciascuno con il ruolo di seguito specificato:

Barbaro Salvatore in qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in contestazione, intrattenendo i rapporti con gli imprenditori, ai quali si presentava come il "genero di Papalia Rocco", imponendo il prezzo a metro cubo degli sbancamenti, stabilendo a propria discrezione chi dovesse lavorare nei cantieri, beneficiando altresì delle commesse di lavoro quale amministratore di fatto della Edil Company s.r.l. di cui era titolare formalmente la moglie Papalia Serafina;

Barbaro Domenico, Barbaro Rosario, Miceli Mario, Papalia Pasquale con il ruolo di compartecipi, sia partecipando alla attività di intimidazione sia beneficiando delle commesse di lavoro attraverso le seguenti ditte e società: MO.BAR: s.a.s. di Barbaro Domenico, Barbaro Rosario e Miceli Mario, in liquidazione dal 6.12.2005 e sostituita da F.M.R. Scavi e Costruzioni, ditta individuale di Barbaro Rosario, L.M.T. s.a.s. di Papalia Pasquale;

Luraghi Maurizio e Persegoni Giuliana (assolta nel giudizio di primo grado), titolari della Lavori Stradali, interponendosi quali imprenditori di facciata nell'aggiudicazione delle commesse che venivano poi subappaltate formalmente o in via di fatto alle ditte e società sopra meglio specificate, liquidando in contanti gran parte delle spettanze dei sodali, giustificando

contabilmente le uscite attraverso la annotazione di fatture emesse da soggetti di comodo. Fatti accertati in Buccinasco e comuni limitrofi dal 2003 al luglio del 2006.

La pronunzia rescindente rilevava plurimi vizi di motivazione riguardo la positiva conclusione della sentenza impugnata circa la prova della "fama criminale" dei Barbaro quali "eredi" della precedente consorteria facente capo ai Papalia, demandando al giudice di rinvio la rivalutazione di tutto il materiale probatorio acquisito affinché chiarisse, in particolare, fra le altre, tre precise circostanze di fatto:

a) la natura e la portata dei legami intercorrenti tra le famiglie Barbaro e Papalia al fine di rinvenire la trama dei legami che giustificano la ritenuta successione ereditaria nella fama criminale mutuata dalla precedente organizzazione, tenuto conto della diversità delle persone componenti le organizzazioni nonché della diversità delle finalità e della distanza nel tempo della loro operatività;

b) le modalità concrete della spendita del nome Papalia (o della diffusione fra i consociati della 'fama criminale') da parte del Salvatore Barbaro (o di altri attuali imputati) sì da superare il mero dato della diffusa conoscenza dell'esistenza di rapporti di parentela fra taluni componenti delle due famiglie, attraverso l'individuazione di specifici atti che, per la loro valenza, (superando il livello della voce generica), anche solo sul piano logico, portino al riscontro del dato di accusa;

c) la più puntuale definizione delle conseguenze delle condotte di cui al punto che precede, con individuazione delle attività che, per il prezzo conseguito, le modalità di acquisizione si caratterizzino per anomalie a loro volta dimostrative (anche sul piano logico in relazione alle prassi usuali di mercato) di scelte effettuate da altri imprenditori (vittime) perché condizionate, per effetto di intimidazione, dagli imputati.

La Corte richiamava anche all'attenzione del giudice del rinvio il fatto che il c.d. "metodo mafioso" deve necessariamente avere una sua "esteriorizzazione" quale forma di condotta positiva richiesta dalla norma con il termine "avvalersi", la quale può avere le più diverse manifestazioni (ivi compresa quella individuata dall'accusa), ma occorre pur sempre che l'intimidazione (in qualsiasi forma assunta) si traduca in un atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, suscettibili di valutazione, al fine dell'affermazione, anche in unione con altri elementi che li corroborino, dell'esistenza della prova del metodo mafioso".

1.1 Con sentenza del 20/5/2013 la Corte d'Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado. La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, pronunciando in data 22/1/2015 sul gravame proposto dagli imputati, disponeva nuovo annullamento con rinvio, rilevando perduranti vizi di motivazione sia in ordine all'esistenza di una vera e propria associazione avente i caratteri di cui all'art. 416 bis cod.pen. che al ruolo rivestito da ciascun imputato, non avendo la sentenza impugnata fornito risposta

congrua in merito alla natura e alla portata dei legami tra le famiglie Barbaro e Papalia; alle concrete modalità della spendita del nome di quest'ultima famiglia da parte degli imputati, alla precisa individuazione delle attività imprenditoriali oggetto di intimidazione come pure in ordine al ruolo ricoperto da ogni singolo imputato nel contestato sodalizio.

1.2 Con sentenza n.4815/2017, resa il 14/7/2017, la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'estinzione del reato ascritto a Barbaro Domenico per morte dell'imputato e confermava le statuizioni di condanna rese in primo grado nei confronti degli odierni ricorrenti.

Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:

2. Salvatore Barbaro con l'Avv. Ambra Giovene, a sostegno della richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza censurata

2.1 la nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione ai sensi dell'art. 522 cod.proc.pen., attesa la mancata correlazione di quanto ritenuto in sentenza con l'imputazione contestata, ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. e con riferimento all'art. 416 bis cod.pen. contestato al capo A). Osserva la difesa che, alla luce del tenore dell'incolpazione, il Barbaro è chiamato a rispondere in qualità di promotore ed organizzatore di aver fatto parte di un'associazione di stampo mafioso che si presentava come prosecuzione della consorteria dei Papalia, in particolare accreditandosi presso gli imprenditori con i quali veniva in contatto come genero di Papalia Rocco. Entrambe le pronunzie rescindenti hanno rilevato un deficit motivazionale in ordine alla prova relativa alla spendita della fama criminale della consorteria Papalia, giudicata nell'ambito del processo c.d. Nord- Sud. Secondo la difesa, la sentenza qui impugnata ha abbandonato l'accusa relativa alla fama criminale dei Papalia, facendo leva su una presunta consorteria dei Barbaro, in contrasto con le premesse argomentative, assumendo la sufficienza della spendita del nome dei Barbaro per incutere assoggettamento con conseguente mutamento del nucleo dell'accusa nei confronti del ricorrente. Inoltre, lamenta il ricorrente che la valutazione probatoria della Corte d'Appello muta il fatto nei suoi termini essenziali attraverso una variazione che attiene agli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 bis cod.pen., come formalmente contestato e giudicato nei pregressi gradi. In particolare, l'immutazione cade sull'elemento oggettivo dell'uso della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e la prospettazione della Corte integra un fatto nuovo poiché alcuno dei Barbaro imputato nell'odierno processo è mai stato attinto da precedenti condanne per incolpazioni analoghe o per altri reati dai quali poter trarre la forza intimidatrice assunta dalla sentenza censurata;

2.2 la violazione degli artt. 623 e 627 cod.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dai motivi di gravame. La difesa denuncia che la sentenza impugnata, lungi dal risolvere le criticità giustificative rilevate dalle pronunzie rescindenti, appare priva di sistematicità e di carattere

meramente compilativo, limitandosi a riesaminare gli episodi a carattere intimidatorio senza inferirne la rilevanza dimostrativa della specifica contestazione, senza compiere una sufficiente analisi dei singoli elementi probatori, estromettendo gli elementi di contrasto segnalati nei motivi di gravame, e senza tentarne una complessiva sintesi probatoria. In dettaglio, la sentenza impugnata ha richiamato a sostegno della spendita della fama criminale del clan Papalia elementi già ritenuti di scarsa efficacia dimostrativa dalle pronunzie rescindenti, quali la conversazione ambientale in data 13/7/2005 tra Luraghi e la moglie Persegoni, il rapporto di parentela tra il Barbaro Salvatore e Rocco Papalia, le visite del primo al suocero presso il carcere ove trovavasi ristretto, le lamentele del padre Domenico Barbaro circa il rapporto privilegiato del figlio con il suocero, le dichiarazioni generiche del teste Rottigni. Quanto alla prova della mafiosità dei Barbaro, la sentenza d'annullamento ha evidenziato la mancata contestazione di reati-fine dell'associazione dal momento che Barbaro Salvatore è stato assolto fin dal primo grado dai capi B) e C) della rubrica e le vicende richiamate a sostegno dell'esternazione del metodo mafioso da parte del sodalizio -che la difesa sinteticamente ripercorre- sono state già ritenute supportate da motivazioni assolutamente carenti.

La motivazione fornita dalla sentenza impugnata sugli episodi intimidatori asseritamente riferibili alla compagine criminale e più specificamente ai singoli imputati è, dunque, secondo la difesa, connotata da un alto coefficiente di opinabilità che colloca l'impianto accusatorio al di sotto del limite del ragionevole dubbio. Né superano il vaglio in ordine alla gravità indiziaria gli elementi valorizzati per ascrivere al Barbaro e agli altri prevenuti gli atti intimidatori in danno del Sindaco Carbonera, attesa la natura generica e congetturale della motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata;

2.3 la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ruolo del Barbaro come organizzatore e promotore del sodalizio criminoso, essendosi la Corte territoriale limitata a valorizzare l'intercettazione ambientale tra Maurizio Luraghi e Domenico Barbaro del 19/4/2005 e a fare riferimento ai dissidi interni della pretesa organizzazione che non hanno capacità dimostrativa del ruolo apicale del prevenuto.

3. Maurizio Luraghi con l'Avv. Vinicio Nardo

3.1 la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte d'Appello licenziato una motivazione che non supera le aporie e le contraddizioni rilevate dalle pronunzie rescindenti con particolare riguardo alla posizione del ricorrente, ritenuto imprenditore colluso e al tempo stesso spremuto fino al fallimento dai sodali, limitandosi alla riproposizione degli stessi argomenti spesi dalle sentenze annullate. In particolare, la sentenza qui censurata ha omesso di considerare alcune circostanze che stridono con la tesi accusatoria secondo cui il ricorrente avrebbe consapevolmente fornito copertura all'attività criminale dei Barbaro, trascurando il fatto che la Lavori Stradali srl era un'impresa di notevoli dimensioni e professionalmente apprezzata e, secondo la valutazione del consulente del P.m., la rovina

economica che la condusse al fallimento fu innescata dagli oneri economici per il cantiere di Buccinasco assunti verso Salvatore Barbaro, al quale fu costretto a pagare il pizzo senza poter riscuotere i crediti vantati nei confronti delle imprese al medesimo riferibili. Nonostante avesse commesse in tutta la Lombardia, il ricorrente subappaltò ai Barbaro solo i lavori di movimento terra del cantiere di Buccinasco mentre in altre occasioni la scelta dei Barbaro fu eseguita direttamente dai committenti. La Corte territoriale, a fronte di siffatte risultanze, ha nondimeno ritenuto che il Luraghi, pur soffrendo l'intervento dirigenziale di Salvatore Barbaro, dava esecuzione ai suoi ordini circa soggetti e imprese da far lavorare ed era consapevole del metodo mafioso cui il medesimo faceva ricorso. Del tutto illogica risulta, inoltre, la lettura fornita dalla sentenza impugnata delle conversazioni richiamate alle pagg 52/57, dalle quali emerge, in antitesi con il costrutto accusatorio, che il Luraghi era vittima del sodalizio e non partecipe in quanto era il Barbaro a decidere chi doveva lavorare anche a discapito dei collaboratori del ricorrente, il quale era costretto ad accedere alle decisioni del coimputato al solo fine di evitare ritorsioni. Né la Corte territoriale fornisce una logica interpretazione della conversazione tra il Luraghi e l'Ing. Corbellani sulla necessità di "convivere con queste persone" per evitare attentati ai beni strumentali dell'impresa ovvero della frase rivolta al Broglia " quella non è gente che va dall'avvocato", che -lungi dal costituire una minaccia indiretta- conferma la situazione dell'imputato, costretto a riscuotere i suoi crediti per tamponare le richieste di danaro di Salvatore Barbaro. Analogamente fraintesa è la lettura dell'invito rivolto ad Accursio a stare alla larga dai lavori nell'area Ex Iberna per evitare rischi di ritorsioni mentre in evidente contrasto con la tesi della partecipazione al sodalizio si pongono l'intercettazione ambientale del 12/7/2006 tra il ricorrente e il Selmi e quella tra il Luraghi e la moglie del 3/5/2005. L'insieme delle emergenze processuali, in conclusione, induce ad escludere che il Luraghi abbia fornito un contributo stabile e concreto all'associazione mafiosa, essendone invece vittima. Anche con riguardo ai pretesi vantaggi che il Luraghi avrebbe tratto dal sistema criminale di cui era asseritamente parte, secondo la difesa la Corte d'Appello si è limitata alla reiterazione di argomentazioni già ritenute illogiche dalla Cassazione, compendiate nello stralcio di alcune conversazioni tra Selmi e l'imputato relative alla vicenda del cantiere di Via Guido Rossa, nonostante le contrarie evidenze logicamente incompatibili con la tesi della collusione del Luraghi, quali l'abbandono del cantiere di Buccinasco da parte della Lavori Stradali nel Marzo del 2006 e il subentro senza schermature di sorta della Edil Company.

Appare, pertanto, logicamente insostenibile la tesi di un'egemonia imprenditoriale del Luraghi dovuta al sostegno mafioso né è mai stato chiarito nel corso dei giudizi di merito in quali atti concreti sarebbe consistita l'intermediazione mafiosa posta in essere affinché il Luraghi ottenesse i lavori a Buccinasco, dovendosi in particolare escludere che l'imputato avesse convenuto con il Pintus il preventivo dei lavori da eseguire e che avesse messo al corrente i Barbaro dell'offerta. In conclusione, secondo il ricorrente sono rimasti indimostrati sia l'*affectio*

societatis che lo stabile inserimento del prevenuto nell'organizzazione mentre in punto di dolo la Corte territoriale non ha affrontato la questione decisiva se il Luraghi avesse o meno condiviso le finalità criminose della consorteria ovvero avesse agito per il proprio interesse, pur accettando il rischio del possibile vantaggio che ne avrebbe tratto il sodalizio, situazione incompatibile con il dolo specifico che connota la fattispecie;

3.2 il vizio della motivazione in ordine al mancato rinascimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod.pen., avendo la sentenza impugnata disatteso la richiesta d'applicazione della scriminante, nonostante risulti pacificamente che il Luraghi dal 2004 al 2006 fu costretto a pagare il pizzo e subì diversi atti intimidatori;

3.3 il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.l. 152/91, nonostante le numerose dichiarazioni rese dall'imputato nella fase delle indagini e in dibattimento abbiano contribuito a rafforzare il quadro probatorio, favorendo una più completa ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei responsabili, sostanziando una collaborazione decisiva, per tale percepita all'esterno, come dimostrato dagli episodi di danneggiamento subiti dalla società Ls Strade srl e dagli atti intimidatori posti in essere ai danni della compagine amministrata dalla figlia del prevenuto in concomitanza con specifiche cadenze processuali che vedevano interessati il Luraghi e i suoi familiari. Inoltre, la difesa segnala che l'attenuante in parola è stata riconosciuta all'imputato nel parallelo procedimento avente ad oggetto i reati fiscali e fallimentari connessi all'insolvenza della Lavori stradali srl;

3.4 la violazione dell'art. 2 cod.pen. relativamente all'applicazione all'imputato della disciplina sanzionatoria meno favorevole prevista dall'art. 416 bis cod.pen. come modificato dalla L. 251/2005. Secondo la difesa la Corte territoriale ha errato nell'applicare ai fatti a giudizio il trattamento sanzionatorio di maggior rigore previsto dalla L. 251/2005 in luogo di quello previgente, senza considerare che la presunta condotta di partecipazione, di carattere permanente, si sarebbe per la quasi totalità consumata sotto il vigore della precedente normativa con conseguente necessità di segmentarla in due frazioni, da unificare sotto il vincolo della continuazione.

4. Miceli Mario con l'Avv. Franco Silva

4.1 la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa e al mancato adeguamento ai principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente, avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione sugli stessi argomenti già ritenuti illogici e carenti, ad esempio con riguardo agli atti intimidatori, dal momento che la sentenza impugnata si limita a ripercorrere i vari episodi, omettendo di indicare gli elementi che depongono per la riconducibilità degli stessi agli odierni ricorrenti. In dettaglio, la Corte distrettuale è incorsa in illogicità e contraddittorietà motivazionale laddove ha negato pregnanza al fatto che in relazione ai singoli atti intimidatori non siano state formulate imputazioni sull'assunto che rilevi

esclusivamente la riconducibilità degli stessi al sodalizio e non l'individuazione dei singoli autori, sebbene la pronunzia rescindente avesse ravvisato nella mancata contestazione un dato contraddittorio rispetto alla ritenuta riferibilità delle intimidazioni all'associazione. Quanto alla spendita del nome dei Papalia e alla conseguente evocazione dello spessore mafioso di soggetti condannati nel processo Nord-Sud, secondo la difesa del ricorrente la sentenza impugnata risulta del tutto apodittica nel sostenere che lo stretto legame tra i Barbaro e i Papalia comporti la spendita nei cantieri di entrambi i nomi, richiamando a supporto le inconferenti testimonianze di Mineo e Rottigni e facendo ricorso al notorio. Con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione la tesi genericamente recepita dalla sentenza impugnata di un monopolio dell'associazione nei lavori di movimento terra è contrastata dagli esiti processuali alla luce delle dichiarazioni del Carbonera al P.m. circa la modestissima incidenza degli affidamenti di lavori ai Barbaro da parte del Comune di Buccinasco; della dichiarata ostilità nei confronti degli stessi Barbaro da parte della giunta Carbonera; della mancata liquidazione a Rosario Barbaro di lavori già eseguiti mentre plurimi imprenditori escussi hanno escluso di aver ricevuto pressioni per far lavorare le imprese degli asseriti sodali;

4.2 la violazione di legge in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa in relazione all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.; manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. La difesa rileva che la sentenza rescindente del 2015 aveva evidenziato come non fosse stata per nulla focalizzata la figura del Miceli, non essendo stati individuati elementi a sostegno della sua appartenenza al sodalizio, del ruolo e del contributo causale offerto all'associazione. Siffatta lacuna non è stata colmata, a dimostrazione della totale assenza dell'imputato dallo scenario dibattimentale, giacché alcun teste ha reso dichiarazioni relative alla sua persona, con la sola eccezione di Piva Alessandro che ha riferito di piccoli subappalti assegnati alla ditta individuale del ricorrente. In particolare, la sentenza impugnata, tralasciando gli elementi di segno contrario evidenziati dalla difesa, ha ritenuto di valorizzare ai fini della conferma dell'internità del prevenuto alla compagine i rapporti familiari intercorrenti con i Barbaro (avendo egli sposato la figlia di Barbaro Domenico, Maria Elisabetta), lo svolgimento di attività lavorativa nel settore del movimento terra, la fideiussione asseritamente prestata da Ernesto Giacomel a favore della Fmr Scavi su impulso dell'imputato e alcune conversazioni intercorse tra lo stesso e il Luraghi ovvero tra costui e il geom. Selmi, elementi sprovvisti di spessore indiziante ovvero frutto di travisamento, avendo il Giacomel escluso il rilascio della fideiussione e non emergendo dalle captazioni telefoniche ritenute di rilievo circostanze attestanti la partecipazione del prevenuto all'ipotizzato sodalizio;

4.3 il vizio della motivazione con riguardo alla conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e il difetto totale di motivazione sulla sussistenza della stessa recidiva, avendo la Corte territoriale disatteso le richieste difensive nonostante il riconoscimento della minor pregnanza del ruolo del prevenuto e senza considerare che gli unici precedenti a suo carico sono assai risalenti nel tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi, sotto il profilo metodologico, che alla Corte d'Appello di Milano la pronunzia rescindente aveva demandato la necessità di una rivisitazione del quadro probatorio e della più puntuale enucleazione dei caratteri tipici dell'associazione ex art. 416 bis cod.pen. nelle vicende a giudizio nonché dei ruoli in tesi ricoperti dai singoli associati in considerazione delle rilevate manchevolezze della trama argomentativa della sentenza annullata.

Orbene, la decisione censurata ha assolto siffatto onere mutuando la ricostruzione delle emergenze di maggior spessore dimostrativo dalla sentenza di primo grado, alla quale esprime compiuta adesione, ripercorrendone gli esiti alla luce dei rilievi difensivi, operando una sintesi critica che, quantunque essenziale, evidenzia un percorso argomentativo adeguatamente esplicativo degli esiti definitivi, tenuto conto dell'intima connessione con l'ampia disamina operata dal Tribunale, attestata dalla conformità degli approdi valutativi e dai reiterati richiami alla motivazione in quella sede resa.

Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 271345; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri e altri, Rv. 259811).

Si è al riguardo ulteriormente precisato che il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861) in quanto eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864) sicché non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità.

2. I ricorsi degli imputati censurano sotto plurimi e complementari profili la ritenuta sussistenza del delitto associativo ex art. 416 cod.pen., denunciando la difesa del Barbaro (con il secondo motivo) il vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dei caratteri costitutivi

dell'associazione e (con il primo motivo) la pretesa immutazione del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello oggetto di contestazione; il Miceli la violazione di legge in ordine all'illecito ascritto alla luce dei principi fissati dalla pronunzia rescindente (primo motivo) mentre la difesa del Luraghi incentra le proprie censure piuttosto sulla peculiare posizione del prevenuto e sulla pretesa impossibilità di configurare la partecipazione dell'imprenditore all'associazione.

La natura delle doglianze impone, dunque, il preliminare ed assorbente scrutinio dei profili inerenti la sussistenza e l'operatività di una compagine delittuosa avente i caratteri prescritti dall'art. 416 bis cod.pen., in dettaglio richiamati dalla pronunzia rescindente della Sesta Sezione di questa Corte.

La Corte d'Appello di Milano, alle pagg. 17 e segg., dopo aver evidenziato le modestissime dimensioni operative delle imprese riferibili a Barbaro Salvatore e congiunti e affini, ha dettagliatamente ricostruito gli atti intimidatori ascrivibili al sodalizio, dando conto delle circostanze che collegano ciascun episodio a cointeressenze del gruppo in appalti pubblici o privati; ha, quindi, illustrato i rapporti intercorrenti tra le famiglie Barbaro e Papalia e la congiunta spendita dei relativi nomi da parte dei membri del sodalizio nelle attività economiche d'interesse nonché la determinazione negli imprenditori di una situazione di diffusa omertà per effetto delle patite intimidazioni oltre che della fama criminale dei prevenuti.

La scelta dei giudici d'appello di segmentare l'analisi dei materiali processuali, dando una scansione quasi didattica alla declinazione delle componenti costitutive dell'associazione, ha indotto la difesa di Barbaro Salvatore a denunciare il carattere meramente compilativo della sentenza, asseritamente priva di una sintesi ragionata adeguatamente esplicativa della decisione, sebbene la Corte territoriale abbia dato conto delle ragioni del proprio convincimento sulla base di un'argomentata rassegna delle emergenze processuali di maggiore spessore dimostrativo, senza che possa riconnettersi rilievo a censure che attengono alla qualità stilistica del provvedimento piuttosto che ai contenuti propriamente valutativi.

2.1 Deve in via di premessa ulteriormente rilevarsi come la suggestione introdotta dalla difesa del Barbaro in sede di discussione (ma già coltivata nelle fasi di merito) circa la riconducibilità della vicenda a giudizio nell'ambito della c.d. mafia silente, pare al Collegio scarsamente pertinente, giacché, nella specie, alla stregua della contestazione e delle evidenze processuali, l'associazione e i sodali che nel suo interesse agivano avevano realizzato – secondo la tesi d'accusa oggetto di verifica- il compiuto controllo del settore del movimento terra nell'area sud-ovest dell'hinterland milanese con diretto ricorso al metodo mafioso, sicché risulta, invero, estranea all'ambito probatorio la questione di un'associazione aliena dal peculiare metodo o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, che la giurisprudenza ha affrontato con esiti alquanto controversi con riguardo a strutture criminali delocalizzate variamente riconducibili alle c.d. mafie storiche e, in particolare, alla 'ndrangheta, dimostratasi negli ultimi lustri la compagine dotata di maggiore capacità espansiva e di spiccata attitudine all'esportazione in

regioni diverse da quella di storico insediamento, e finanche all'estero, di fenomeni associativi delinquenti.

L'evocazione della difesa del Barbaro fa leva, con tutta evidenza, sulla prospettazione accusatoria della compagine come prosecuzione della consorteria dei Papalia, per sostenere un'interpretazione dell'addebito incentrata sulla mutuazione dalla fama criminale degli esponenti di vertice della stessa della forza d'intimidazione del sodalizio a giudizio, che si sarebbe limitato ad agire in una realtà territoriale ed imprenditoriale già piegata dal giogo criminale, donde l'assorbente rilevanza attribuita alla questione della "successione nella fama criminale" dei mafiosi già irrevocabilmente giudicati.

Si tratta di un profilo valorizzato, peraltro, da entrambe le pronunzie rescindenti, che hanno evidenziato la necessità di una più puntuale illustrazione delle connotazioni di siffatta "derivazione familiare", degli effetti che ne sono conseguiti sulla compagine di nuova formazione, delle ricadute strettamente giuridiche sulla conformazione dell'illecito, che non può essere -tuttavia- disgiunto dal rilievo che l'organo dell'accusa ha espressamente ricollegato la forza d'intimidazione anche alla diretta esternazione da parte del sodalizio del metodo mafioso attraverso una serie di atti intimidatori espressamente richiamati. L'imputazione, in sostanza, disegna un doppio binario che vede il gruppo criminale sfruttare, da un lato, la non sopita fama della consorteria dei Papalia; dall'altro, alimentare in via autonoma la propria capacità di penetrazione dello specifico settore imprenditoriale attraverso il ricorso a diffuse intimidazioni nei confronti di imprenditori e amministratori pubblici in posizione di contrasto con gli interessi del Barbaro e dei sodali.

2.2 Alla luce delle osservazioni che precedono non ha pregio la doglianza di cui al primo motivo del ricorso Barbaro, incentrata sulla pretesa immutazione del fatto operata dalla Corte territoriale che, lungi dall'emendare il deficit motivazionale rilevato dalla pronunzia rescindente in ordine a detto specifico aspetto, avrebbe accreditato una nuova ed autonoma capacità intimidatrice propria dei Barbaro, così modificando radicalmente l'oggetto della contestazione e violando l'ambito del giudizio rescissorio. Invero, come dianzi rilevato, alla stregua del tenore dell'incolpazione ascritta al capo A), la forza intimidatrice del vincolo associativo deve essere ricondotta, da un lato, alla spendita del nome della cosca Papalia- i cui esponenti di vertice risultano irrevocabilmente condannati per associazione di stampo mafioso nel processo c.d. "Nord-Sud"; dall'altro, testualmente "ad ulteriori atti di intimidazione rappresentati da danneggiamenti ed incendi sui cantieri, esplosione di colpi d'arma da fuoco contro beni di altri imprenditori, incendi di vetture in uso a concorrenti o a pubblici amministratori, minacce a mano armata, imposizione di un sovrapprezzo nei lavori di scavo da destinare ai sopramenzionati Papalia ed alle loro famiglie", condotte che rivestono un'autonoma ed efficiente capacità produttiva della condizione d'assoggettamento e d'omertà, ritenuta

strumentale, nella prospettazione d'accusa, al fine del controllo dell'attività di movimento terra nella zona sud-ovest dell'hinterland milanese.

La difesa, dunque, incorre in un errore di prospettiva giacché, alla luce dell'addebito elevato e dello scrutinio dei giudici di merito, l'associazione di stampo mafioso in contestazione non si è giovata tout court della fama criminale e dell'assoggettamento determinato dalla cosca Papalia, disarticolata nei primi anni 90 dall'attività di contrasto istituzionale e a suo tempo operante anch'essa (seppur non esclusivamente) nel settore edilizio, ma ne ha raccolto l'eredità, facendo leva sui rapporti familistici che costituiscono la connotazione più evidente della tradizione 'ndranghetista, vantandone la perpetuazione nell'area di risalente insediamento e confermandone le metodiche nella gestione del settore imprenditoriale del movimento terra, il cui controllo è stato perseguito attraverso l'autonomo ricorso ad atti di intimidazione e sopraffazione caratteristici della compagine matrice.

E che una " successione" familiare vi sia stata nella vicenda a giudizio emerge con chiarezza, dalle risultanze istruttorie analizzate dai giudici territoriali, in particolare dalle dichiarazioni rese in dibattimento, all'udienza del 21 gennaio 2010, da Luraghi Maurizio, il quale ha riferito dei rapporti intrattenuti a fine anni 80 e fino all'arresto con Rocco Papalia, il quale, dopo essersi inizialmente accreditato come un mero operatore nel settore del movimento terra, chiedendogli di lavorare, aveva ben presto mutato atteggiamento, arrivando a pretendere la diretta gestione dei proventi delle commesse e facendogli subire, in occasione dei contrasti al riguardo insorti, atti vandalici e predatori presso i cantieri (pagg.225,226 sent. Trib.). Che a distanza di un decennio il Luraghi continuasse ad essere il titolare dell'impresa di riferimento di Barbaro Salvatore, del padre e dei congiunti nell'attività di movimento terra è, quindi, circostanza che non si presta ad essere relegata a mera casualità, costituendo piuttosto, alla stregua di un'ulteriore, logica puntualizzazione dei giudici di merito, un chiaro indizio della rinnovata emersione nel medesimo contesto territoriale del controllo mafioso sullo specifico settore di cui si tratta da parte di una compagine solo soggettivamente novata. Analoghe pregresse esperienze con Rocco Papalia avevano avuto a fine anni '80 anche altri imprenditori, quali Ernesto Giacomel, che ne hanno riferito in dibattimento.

Sulla scorta di siffatti rilievi la valutazione espressa dalla Corte territoriale risulta del tutto aderente alla contestazione elevata, in ordine alla quale Barbaro Salvatore, al pari dei coimputati, è stato posto in condizione di spiegare ampiamente le proprie difese.

3. Se, pertanto, s'appalesa impropria -alla luce dell'incolpazione e delle emergenze processuali che vi danno riscontro- l'evocazione della nozione di "mafia silente" (quantomeno nel suo più stringente significato tecnico-giuridico che assume afasico l'elemento strumentale della condotta), è -tuttavia- indubbio che nella vicenda in esame l'esternazione del peculiare metodo che caratterizza il delitto ex art. 416 bis cod.pen. si innesti su una memoria storica ancora ben

presente nel territorio d'insediamento del sodalizio, costituendo l'humus di un'assai affievolita resistenza civica che il processo ha reiteratamente registrato.

Sulla base dell'analisi delle risultanze istruttorie operata dalla sentenza impugnata, infatti, i legami tra le famiglie Barbaro e Papalia e la contiguità con la precedente organizzazione criminale risultano positivamente accertati alla luce non solo dei pregressi rapporti del Luraghi e di altri imprenditori con Rocco Papalia ma anche del coinvolgimento nel sodalizio del coimputato Papalia Pasquale, figlio di Antonio Papalia e nipote di Rocco, irrevocabilmente giudicato nelle forme del giudizio abbreviato con la sentenza acquisita agli atti e richiamata a pag. 36 del provvedimento impugnato, che ha riconosciuto nei suoi confronti la sussistenza dell'addebito associativo, convalidando la ritenuta operatività nella zona sud-ovest dell'hinterland milanese della cosca Barbaro-Papalia che, mediante il ricorso a metodi tipicamente mafiosi, aveva ottenuto il completo controllo dell'attività di movimento terra in tutti i più importanti cantieri edili dell'area.

Il processo fotografa, dunque, la successione delle nuove leve nelle posizioni dominanti già ricoperte da congiunti e affini e dimostra la sinergia operativa raggiunta dalle famiglie dei Barbaro e dei Papalia. Invero, in detto contesto il legame di affinità che lega Barbaro Salvatore a Rocco Papalia (suo suocero, per averne sposato la figlia Serafina) è circostanza che non può essere confinata in ambito meramente familiare ma riveste un elevato spessore indiziario in forza delle consolidate massime d'esperienza tratte dal codice d'onore 'ndranghetista, che individua nel matrimonio tra appartenenti a diverse "famiglie" lo strumento d'elezione di alleanze criminali. Le circostanze richiamate dai giudici territoriali relative alle settimanali trasferte dell'imputato presso il carcere di Nuoro per conferire con il congiunto; alla motivata opinione espressa dal Luraghi alla moglie che i colloqui avessero ad oggetto gli affari illegali della famiglia, nonostante le cautele imposte dal regime detentivo di massimo rigore; alla convinzione dell'imprenditore che -ad onta della detenzione- fosse Rocco Papalia a "comandare" ed indirizzare l'azione dei parenti, non costituiscono meri sospetti privi di rilievo processuale ma s'innestano su un ben noto tessuto connettivo di stampo criminale che riconosce ai detenuti, in ragione dell'autorevolezza conquistata sul campo e consacrata dalle condanne a loro carico, un ruolo d'indirizzo, anche solo morale, nella prosecuzione delle attività delittuose del gruppo. Per altro verso, a dimostrazione della piena aderenza del gruppo alle logiche ndranghetiste e dei perduranti legami con la " casa madre", la sentenza di primo grado (pag. 94) sottolineava adeguatamente l'episodio relativo alla composizione del contrasto insorto tra Barbaro Salvatore ed Oliverio Francesco- operante nel settore del movimento terra nella zona di Rho- circa la necessità di "autorizzarsi reciprocamente" in relazione allo svolgimento di lavori nei territori di rispettiva competenza, obbedendo alle direttive di "gente di giù", ovvero di esponenti della ndrangheta di Platì investiti dell'incombenza su espressa richiesta dei Papalia detenuti.

La vicenda è richiamata a pag. 46 della sentenza impugnata la quale sottolinea, alla stregua delle risultanze dell'intercettazione ambientale del 14/11/2005 n.10853, anche l'ulteriore episodio che aveva visto Barbaro Salvatore intervenire a sostegno di Fabio Luraghi a seguito di un diverbio con l'Oliviero, rivendicando la decisività della propria azione allo scopo di preservare l'incolumità fisica del giovane ("...se quelli lì volevano te lo scioglievano nell'acido..o te lo buttavano nel Po").

3.1 Nello stesso senso di una continuità storica se non operativa tra il gruppo dei detenuti condannati nel processo Nord-Sud e la nuova generazione affacciatasi alla ribalta giudiziaria ad un decennio di distanza dallo stesso è l'incontestata emergenza richiamata dalla sentenza impugnata circa il fatto che parte del "pizzo" e degli introiti rivenienti dai subappalti accordati alle imprese riferibili ai Barbaro servissero a sostenere le esigenze dei detenuti, e in particolare - per quanto emerso- di Rocco Papalia e congiunti. Dalle intercettazioni ambientali tra Domenico Barbaro e Luraghi Maurizio risulta che il secondo, su sollecitazione del primo, aveva continuato a far lavorare mezzi di fatto riconducibili al detenuto, consentendogli lucrosi guadagni e rivendicava nei confronti di Barbaro Salvatore la consapevolezza di dover destinare parte dei proventi dell'attività imprenditoriale al sostegno di Papalia Rocco, il quale si trovava "in difficoltà" (interc. n. 40 del 22/3/2005, pag. 36 sent.).

La spendita del nome dei Papalia da parte di Salvatore Barbaro, che ebbe a suscitare il risentimento di Domenico Barbaro, atteso che il figlio preferiva accreditarsi in ragione dell'affinità con il suocero, si segnala, infine, come comportamento finalizzato non solo all'evocazione della fama ed autorità criminale dei fratelli Papalia ma anche quale ossequio alla famiglia, di nascita o acquisita, costituente l'archetipo criminale in cui ai legami solidaristici si sommano i comuni interessi affaristici. È noto, infatti, che i vincoli parentali e di sangue rappresentano per la 'ndrangheta l'asse portante per l'affermazione e la scalata dell'organizzazione in quanto costituiscono la misura del livello di inserimento di ciascun uomo d'onore nel sistema mafioso e il "rispetto" a ciascuno singolarmente dovuto è direttamente proporzionale all'importanza di cui la " famiglia", d'origine o d'elezione, gode nel sistema stesso.

4. La Corte territoriale, cogliendo la duplice declinazione della fonte della forza d'intimidazione caratterizzante il sodalizio, ha evidenziato, nondimeno, come l'autonoma fama criminale dei Barbaro avesse attinto un proprio specifico e peculiare spessore nel periodo oggetto di contestazione, richiamando a dimostrazione dell'assunto una serie di emergenze processuali, quali le dichiarazioni del dirigente dei lavori pubblici presso il Comune di Buccinasco, Massimiliano Rottigni, che, nell'accettare l'incarico, aveva chiesto al sindaco di essere esonerato da alcune pratiche relative a cantieri in cui erano coinvolte le imprese dei Barbaro in quanto "voleva stare lontano da gente così..persone che intimorivano" o, ancora l'inopinato abbandono dei lavori presso il Parco Spina Verde da parte dell'imprenditore Quadrio Lorenzo

una volta appreso che gli stessi interessavano i Barbaro. La difesa sostiene l'impossibilità di ricondurre i chiari timori alla base di siffatti comportamenti alla qualificata condotta intimidatrice di Barbaro Salvatore e dei sodali in ragione della genericità delle prodezze, non sostenute da comportamenti specificamente addebitabili ai prevenuti.

La tesi non persuade, emergendo al contrario dalla disamina dei giudici di merito un clima di diffusa soggezione da parte di taluni pubblici funzionari e di una pluralità di imprenditori edili operanti nella zona, perfettamente a conoscenza del monopolio di fatto instaurato dai Barbaro-Papalia e della necessità di coinvolgerli nei cantieri onde evitare ritorsioni ai loro danni. Le vicende ricostruite in sede di merito dimostrano, infatti, il radicato e pervasivo controllo attuato da Barbaro Salvatore e dai sodali sui principali interventi pubblici e privati realizzati nell'area nel periodo d'interesse e lo stravolgimento delle regole di mercato attraverso metodi direttamente espressivi di un controllo del territorio acquisito con mezzi illeciti.

Durante l'esame reso all'udienza del 21 gennaio 2010 Luraghi Maurizio ha espressamente dichiarato che "il governo del territorio lì ce l'hanno loro, e se io voglio lavorare con la mia azienda e per i miei committenti devo far fare a loro i lavori di movimento terra, altrimenti subirei danneggiamenti ai cantieri" e detto assunto, intrinsecamente attendibile in ragione dei pluriennali rapporti intrattenuti con i Barbaro e i Papalia, ha trovato inequivoca conferma nella laboriosa istruttoria dibattimentale espletata in primo grado, le cui risultanze sono state ampiamente richiamate dalla sentenza impugnata.

a) Nel caso del cantiere c.d. "Spina Verde", esaminato dalla Corte territoriale alle pagg. 18 e ss. della sentenza impugnata, concernente l'appalto per la costruzione di un parco giochi del valore di circa 500.000 euro, assegnato all'imprenditore Simone Bicchieri, è emerso che l'area era stata interessata, prima dell'inizio dei lavori, da scarichi abusivi di materiali inquinanti, circostanza segnalata dall'appaltatore al Comune con due telegrammi. Alla riunione convocata per ovviare al problema partecipò, unitamente all'assessore ai LL.pp. Luigi Fregoni e al Bicchieri, senza averne alcun titolo, anche Salvatore Barbaro, il quale si offrì di effettuare "gratuitamente" l'intervento di ripristino e spianamento. Dopo un mese i lavori vennero, tuttavia, appaltati a Lorenzo Quadrio, il quale rinunciava alla commessa dopo che Salvatore Barbaro aveva rivendicato inesistenti diritti sull'appalto con l'avallo del Geom. Marzorati, inducendo l'ente pubblico ad affidargli i lavori con due distinte delibere di incarico diretto, datate 13 e 16 ottobre 2003, mentre la Edil Company emetteva fatture a fronte della loro esecuzione alle date del 14 e del 27 ottobre, in epoca - quindi - talmente ravvicinata rispetto ai formali affidamenti da far ritenere che si trattasse di provvedimenti postumi.

Il teste Fregoni ha riferito in dibattimento che il Quadrio, all'atto della rinuncia, intervenuta a poche ore di distanza dall'inizio dell'attività, gli era apparso spaventato e aveva espressamente dichiarato che non voleva avere problemi con i Barbaro.

Il sindaco Carbonera, dal canto suo, ha dichiarato di aver fatto intervenire i Vigili sul cantiere allorchè aveva constatato che un camion dei Barbaro scaricava terra nell'area, circostanza che ha indotto il Tribunale a sottolineare che il Comune di Buccinasco aveva pagato Salvatore e Rosario Barbaro per rimuovere (ma più attendibilmente soltanto spianare) i rifiuti che gli stessi avevano abusivamente sversato nell'area (pag. 55).

b) Dario Broglia, imprenditore titolare della società Saico S.p.A, (pagg. 18,19) ha asserito in dibattimento che coloro che operavano nel suo settore avanzavano preventivi ed offerte per lavori da eseguire in Buccinasco, ma erano sostanzialmente rassegnati all'idea che tali lavori finissero in mano ai Barbaro, i quali vantavano un monopolio nel settore del movimento terra e a cui egli stesso si era rivolto per mettere in opera i suoi cantieri di Via Idiomi e Via Palermo in Assago. Il teste ha ammesso di aver dato commesse di lavoro alle società riferibili ai Barbaro e ai Papalia per un importo complessivo di circa euro 900.000, nonostante si trattasse di imprese che per dimensioni e mezzi a disposizione erano del tutto inadeguate rispetto ai lavori loro affidati, come s'evince dal fatto che all'epoca degli affidamenti la ditta individuale di Rosario Barbaro, per ammissione dello stesso titolare, aveva a disposizione un solo camion.

c) Quanto al cantiere di Via Guido Rossa le sentenze di merito hanno evidenziato che si trattava del più importante intervento edile nella zona di Buccinasco e prevedeva la realizzazione di un intero quartiere con 600 appartamenti ed un centro commerciale per un valore di circa 80 milioni di euro. Il progetto prevedeva, altresì, 180.000 metri cubi di lavori pubblici da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte della società committente, costituita da un consorzio di undici imprese denominato «Operatori Buccinasco Più» e rappresentato da Renato Pintus.

Sono convenientemente sottolineate, nella sentenza impugnata (pagg. 22 e segg.), le intercettazioni acquisite in atti dalle quali risulta pacificamente (ambientale 17 maggio 2005, ore 10.52, n. 2427) che erano stati presentati almeno due preventivi inferiori a quello della Lavori Stradali s.r.l. di Luraghi Maurizio e che Renato Pintus, rappresentante dei committenti, non esitava a comunicarlo allo stesso Luraghi onde consentirgli di rivedere l'offerta già presentata, a dimostrazione del radicale inquinamento della fase di individuazione del contraente e del precostituito intento di favorire la Lavori Stradali, attestato dal fatto che i due discutevano, altresì, di quale dovesse essere la "maggiorazione" da apportare e di come farla rientrare in standard accettabili da parte della committenza.

Era sempre il Luraghi nell'intercettazione ambientale del 9 gennaio 2006 a riferire al geometra Egidio Selmi, suo collaboratore, che "noi abbiamo preso il lavoro, noi eravamo più alti degli altri di cinquecentomila euro, eh! E... eh... e quando sono andato lì gli ho detto <guarda che io non posso farglielo...>, lui ha detto: <tu non mollare perché... tanto il lavoro lo dobbiamo fare noi>. E, infatti, poi quello là poi l'abbiam fatto noi. Adesso beh, se vado a calcolare i quattro euro che gli devo dare, gli devo dare duecentosettanta-duecentottantamila euro, nei

cinquecentomila euro ci son dentro... centomila euro anche... alla fine del lavoro. Però.., è ovvio che... se l'avessi fatto io, io quei soldi lì non li avrei presi sicuramente, eh!" (pag. 154 sent.Trib.).

Alla luce del contenuto dei contratti in sequestro, richiamato dai giudici di merito, risulta che la Lavori stradali, già nella fase delle trattative, aveva individuato le ditte subappaltanti nella s.a.s Mo.bar di Domenico, Rosario Barbaro e Miceli Mario, nella FMR Scavi S.r.l., nella Edil Company srl mentre anche Mario Pecchia, Presidente del Consiglio di Amministrazione della «Finman s.p.a.», una delle società partecipi della «Buccinasco Più», committente degli appalti di via Guido Rossa, era perfettamente al corrente del sovrapprezzo che doveva essere pagato per soddisfare le richieste dei Barbaro-Papalia, come emerge dalla intercettazione ambientale del 16 maggio 2005, ore 14,18, n. 2358 (pag. 24 sent.) nel corso della quale il Luraghi, conversando con Domenico Barbaro ed espressamente riferendosi al Pecchia, asserisce: "...se lui mi dice: <Maurizio, il lavoro non lo fai a 10 euro, lo fai a 15 euro perché 5 euro lo sai perché li devi ecc...>, non c'è bisogno che mi dica che è per questo o per quello o per quell'altro, io so che 5 euro lì... sono di... chi devono essere. Eh cioè... dov'è il problema?"

d) Vittorio Canova, responsabile acquisti della società "Barassi", dopo aver riferito in dibattimento che i Barbaro erano stati scelti per il cantiere di Milano, via Parea, in considerazione della presentazione del preventivo più basso, veniva smentito dai documenti in atti dai quali risulta che altra ditta, la Tecno Scavi, aveva presentato un'offerta economicamente inferiore (pag. 28 sent.)

Inoltre, per quanto dichiarato dal responsabile delle commesse Ippolito Misciagna, in via Parea si erano verificati ripetuti atti vandalici ai danni dei mezzi ivi in uso, cessati solo dopo che egli se ne era lamentato con Salvatore Barbaro che l'aveva rassicurato al riguardo .

e) La ditta "Eredi Guerra", che si era aggiudicata l'appalto per la "Tombinatura del Cavo Belgioioso", come da determina del Comune di Buccinasco del 26 novembre 2003, ancora prima della firma del relativo contratto, intervenuta il 25 febbraio 2004, il 26 gennaio precedente, subappaltava le opere alla "Edil Company s.r.l." dei Barbaro. I giudici di merito hanno evidenziato come risulti del tutto anomala la circostanza che, a fronte di un appalto per euro 66mila, il subappalto ammonti a ben 42mila euro e venga effettuato da un imprenditore titolare di ben due ditte che si occupavano entrambe di movimento terra, contro ogni logica di mercato. Analogamente, nel caso della F.lli Baronchelli il Comune di Buccinasco aveva appaltato i lavori di ristrutturazione di una scuola in via Mascherpa per complessivi euro 13.000 e la società aggiudicataria subappaltò ai prevenuti interventi per euro 11.000, con un'operazione contraria a qualsivoglia logica imprenditoriale (pagg. 20,21).

f) Pier Giorgio Brambilla, titolare della soc. "Simon s.p.a.", ha riferito che sul cantiere di Via Guido Rossa, dopo l'abbandono della Lavori Stradali a seguito delle "frizioni" intervenute tra il

Luraghi e i Barbaro, costoro erano rimasti da soli a lavorare. Ha aggiunto che successivamente aveva appaltato ai Barbaro i lavori di via Vespucci e via degli Alpini di Cesano Boscone (pag. 27),continuando nella collaborazione anche a seguito dell'esecuzione delle misure cautelari,nonostante la «Edil Company s.r.l.» avesse solo due camion e un escavatore, mezzi assolutamente inadeguati rispetto alle commesse.

La pur riduttiva ed esemplificativa rassegna che precede (ben maggiore è la consistenza numerica degli episodi scrutinati in fase di merito) giustifica la conclusione dei giudici territoriali secondo cui gli imprenditori locali versavano in uno stato di profonda soggezione, tradottasi in dibattito in percepibile reticenza, tale da indurli ad accettare con una sorta di fatalismo la necessità che le imprese dei Barbaro lavorassero nei loro cantieri, al di là di ogni logica di mercato e senza alcun accertamento circa la capacità operativa delle stesse, affidando loro commesse del tutto esorbitanti le modestissime capacità strumentali delle ditte per evitare fastidi e ritorsioni. Siffatto quadro, che emerge con indiscutibile nitore dai materiali processuali elaborati dalle sentenze di merito, è frutto di un'attività di penetrazione e di condizionamento del settore portata avanti negli anni con sistematicità e protervia e fotografa compiutamente quella condizione di assoggettamento che costituisce ricaduta tipica dell'attività intimidatoria delle associazioni mafiose.

Né può sottacersi il corretto rilievo accordato nella complessiva valutazione dei fatti a giudizio alla diffusa reticenza manifestata in dibattito dai testi adottati dalla pubblica accusa, ampiamente colta dai giudici di primo grado, che, seppur raramente sfociata in conclamate ritrattazioni, si è tradotta nel complessivo ridimensionamento delle dichiarazioni rese in sede investigativa, plasticamente emerso a mezzo delle reiterate contestazioni, a dimostrazione di una cautela dichiarativa che per la latitudine del fenomeno non trova ragioni diverse ed alternative rispetto alla personalità degli imputati e alla capacità condizionante di cui sono portatori.

5. L'accorta difesa del Barbaro dedica ben venti pagine del ricorso (pag. 17-37) alla confutazione della ricostruzione fornita dalla sentenza impugnata delle singole vicende scrutinate e delle inferenze che se ne sono tratte per argomentare la sussistenza degli estremi costitutivi del delitto associativo, assumendo l'impossibilità di ravvisare nei dati fattuali specifici e incriminanti riferimenti all'imputato e ai sodali. La tesi non può trovare concordi.

La pronunzia rescindente della Sesta Sezione, dopo aver riconosciuto come ragionevole la valutazione dei giudici d'appello sulla percettibilità del significato dell' "avvertimento" mafioso da parte delle vittime, circa l'ascrivibilità delle minacce agli attuali prevenuti aveva evidenziato che "non è necessario che la prova della riferibilità dei suddetti gesti minatori agli imputati sia diretta o rappresentativa, potendo essere sufficiente che essa sia anche solo logica attraverso il rinvenimento (in modo specifico e puntuale) di un collegamento causale tra un atto compiuto o ancora da compiersi da parte del destinatario dell'avvertimento e il singolo gesto

intimidatorio, che, in assenza di ragionevoli e comprovate ipotesi causali alternative, assume carattere di indizio univoco di intimidazione mafiosa”.

Orbene, con riguardo all'incendio dell'auto del Bilocchi, il medesimo, come segnalato dai primi giudici (pag. 57), ha riferito di essersi rifiutato di aderire alle pretese di Salvatore Barbaro, che chiedeva di essere pagato per l'intervento sull'area di Spina Verde, in quanto non si trattava di lavori da lui commissionati. La richiesta del Barbaro faceva seguito al diniego oppostogli dal Sindaco Carbonera, il quale riteneva che, stante l'intervenuto appalto delle opere per il Parco Spina Verde, i costi per la rimozione dei rifiuti illecitamente riversati sull'area dovessero far carico all'appaltatore. Nel contesto di detta vicenda, dipanatasi per un biennio, dopo che il Sindaco Carbonera aveva individuato e bloccato uno dei camion del Barbaro che scaricava nell'area rifiuti speciali, il 26 marzo 2003 subiva l'incendio della sua autovettura mentre il giorno 12 ottobre 2003 prendeva fuoco (per una scarsamente plausibile autocombustione) la vettura di Simone Bilocchi, una Smart diesel di poco più di un anno.

Il 13 e 16 ottobre 2003 venivano emesse le due determinazioni comunali che affidavano parte dei lavori di Spina Verde al Barbaro. La natura pacificamente intimidatoria dell'incendio dell'auto del Carbonera, di carattere doloso, e le sintomatiche circostanze temporali dell'incendio dell'auto del Bilocchi reclamano l'attinenza con la vicenda del parco Spina Verde.

Il 7 novembre del 2005 il Sindaco Carbonera pativa l'incendio di altra autovettura, ad appena due settimane di distanza dalla pubblicazione sul giornale gratuito City di un'intervista nella quale denunciava le infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio comunale, facendo espresso riferimento al settore del movimento terra e, quindi ai Barbaro-Papalia che ne erano egemoni. Il riferimento agli imputati è in sostanza logicamente affermato dalla sentenza impugnata sulla base di alcune conversazioni (interc. 19 ottobre 2005, ore 12.06, n. 9519) dalle quali si desume che il collegamento era stato colto dagli interessati, dal momento che Luraghi Maurizio e Barbaro Domenico commentavano l'articolo e il secondo si rammaricava del fatto che il figlio Salvatore non aveva ascoltato il suo consiglio di astenersi dall'andare a parlare con il Sindaco, aduso a registrare le conversazioni.

Il 25/3/2005 il Carbonera aveva, invece, ricevuto una busta con la sua fotografia e un proiettile da guerra DM80, inequivoco messaggio inteso a segnalare alla vittima che era entrato nel mirino di coloro che intendeva contrastare, i quali erano pronti a soluzioni radicali. La sentenza d'appello (pag. 28) ha persuasivamente collegato la lettera minatoria allo svolgimento dell'appalto di Via Guido Rossa, evidenziando come appena dieci giorni prima Renato Pintus avesse avvisato Maurizio Luraghi di una convocazione in Comune a seguito di alcuni esposti relativi all'iniziativa immobiliare, chiedendogli di bloccare i camion, di soprassedere a lavori di movimento terra, sollecitando nel contempo un incontro (tel n. 2184 del 14/3/2005), iniziativa che i sodali ascrivevano direttamente al Sindaco giacché il Luraghi, conversando con Barbaro Domenico, si lamentava del fatto che Salvatore avesse

(eufemisticamente) irritato il Carbonera per la vicenda del parco e " per altre cose" e " quindi noi ne paghiamo le conseguenze" (conv. 18/4/2005, n.1120).

A tanto si aggiunga che, secondo quanto riferito in dibattimento dal teste Fregoni, egli unitamente al Carbonera aveva espressamente richiesto al Pintus di evitare l'intervento dei "calabresi" negli appalti di Via Guido Rossa e quando ciò non era accaduto aveva chiesto in visione i contratti di subappalto, manifestando un atteggiamento ostile nei confronti degli imputati (pag. 29 sent.).

Orbene, nonostante la laboriosa istruttoria dibattimentale svolta in primo grado e la pluralità dei testi assunti a conoscenza delle vicende amministrative del Comune di Buccinasco, non sono emersi elementi che inducano a dubitare della riferibilità delle intimidazioni al sodalizio a giudizio, dal momento che l'unico, significativo, elemento di frizione era costituito dall'ingombrante presenza dei Barbaro nel settore degli appalti pubblici e privati mentre le caratteristiche delle condotte minatorie sono oggettivamente evocative dell'avvertimento mafioso.

Né può sfuggire il carattere minaccioso correttamente accreditato dai giudici di merito all'intervento operato dai Barbaro nei confronti di Dario Broglia della Saico in relazione al pagamento preteso da Maurizio Luraghi per lavori contestati dal committente. In occasione di un'incontro tra le parti, conclusosi non positivamente per le aspettative del Luraghi, quest'ultimo ebbe a richiamare espressamente la circostanza che i Barbaro, presenti sul cantiere di Via Guido Rossa, non sono "gente che va dall'avvocato" e all'invito ad allontanarsi del Broglia tentò di colpirlo con uno schiaffo.

Secondo quanto riferito in dibattimento dal teste e richiamato dalla sentenza censurata, nei giorni successivi egli ricevette delle telefonate sollecitatorie dai Barbaro, attendibilmente Salvatore e Domenico, delle quali ritenne di informare il Mar. Marra che seguiva le indagini, avendo maturato la decisione di mettere fine alla " situazione" creatasi ad Assago.

Né si presta a censura l'analoga sottolineatura, da parte dei giudici territoriali, della sintomatica selettività di furti e danneggiamenti verificatasi, ad esempio, nella vicenda Barrassi (pag 34). Il teste Ippolito Misciagna, gestore delle commesse dell'impresa, in relazione al cantiere di via Parea ha rammentato uno stillicidio di atti vandalici e furti, improvvisamente cessati allorchè se ne era lamentato con il Barbaro Salvatore, mentre il dipendente Concas ha riferito che, sebbene anche il Barbaro avesse dei mezzi nel cantiere, gli stessi non erano mai stati oggetto di danneggiamenti (pag. 123 e segg sent. Trib.). Da qui la logica conclusione dei giudici di merito secondo cui la selettività degli attentati ai mezzi di cantiere è da considerarsi attendibile indice della riferibilità degli stessi al gruppo criminale, trattandosi di evidenza tutt'altro che occasionale. Siffatta strategia risulta confermata dal tenore delle dichiarazioni del Luraghi in merito alla devastazione dei mezzi nel cantiere di Via Vivaldi e di una pala e della

baracca nel cantiere di Via Rossa, dove invece l'escavatore di Rosario Barbaro non aveva riportato alcun danno.

Tutt'affatto ultronee od eccentriche rispetto al tema del metodo mafioso risultano, inoltre, le vicende, ampiamente ricostruite dal Tribunale, relative agli atti intimidatori subiti da Barbara Luraghi, figlia di Maurizio Luraghi e Giuliana Persegoni, fatta oggetto di reiterate minacce in corrispondenza di snodi processuali di rilievo che vedevano coinvolti i suoi genitori o lei stessa ma, ancor prima, all'atto dell'arresto dei congiunti, destinataria di dirette richieste da parte di Perre Antonio, amministratore della Edil Company s.r.l. e cugino di Barbaro Salvatore, di proseguire nei pregressi rapporti di lavoro in quanto "i ragazzi dovevano continuare a lavorare, i camion dovevano continuare ad andare in cantiere. I camion delle solite persone"; circostanza confermata anche da parte della teste Urbano Maria che aveva ricevuto analoga richiesta da Raimondi Carlo, contabile della Mo.bar., impresa riferibile ai Barbaro, Domenico e Rosario, nonché a Miceli Mario.

6. Ritiene, dunque, la Corte che i materiali processuali, adeguatamente valutati dai giudici territoriali a seguito dei rilievi svolti in sede di legittimità, diano conto della sussistenza del sodalizio criminoso ascritto ai prevenuti, attesa l'acquisizione di elementi concludenti in ordine alla ricorrenza degli estremi costitutivi della fattispecie, con particolare riguardo al metodo specializzante e alla determinazione di una condizione di assoggettamento degli operatori economici del settore edilizio nell'area d'operatività della compagine.

La conclusione reiteratamente ribadita dalle pronunzie di merito non trova ostacolo nella mancata ascrizione di reati fine diversi da quelli contestati ai capi B e C della rubrica, in ordine ai quali è intervenuta assoluzione degli imputati. Invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine" sicché la prova circa la sussistenza del primo può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti e non rileva, allo scopo, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia e altri, Rv. 247660; Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Sabella, Rv. 264826).

Sotto il profilo logico non può, infatti, ragionevolmente revocarsi in dubbio che la mancata, concreta individuazione dei responsabili di singoli episodi delittuosi, quali i danneggiamenti o le minacce, o l'inadeguatezza della prova circa la riferibilità soggettiva degli stessi, non incide sulla giuridica possibilità di apprezzare gli stessi episodi quali elementi di fatto, potenzialmente indiziari, in relazione alla diversa fattispecie associativa, valutandoli unitamente alle ulteriori e concorrenti emergenze probatorie. Nella specie, l'assoluzione di Barbaro Salvatore per la complessa vicenda estorsiva in danno di Pecchia Mario (capo B) è stata pronunziata in considerazione del difetto di prova "valida ed utilizzabile di una sua partecipazione al fatto", a seguito della dichiarata inutilizzabilità ratione temporis degli esiti di

alcune decisive intercettazioni pertinenti l'addebito, e tenuto, altresì, conto delle dichiarazioni delle pp.oo. in ordine alla causale dell'esborso di euro 24mila in favore di Papalia Pasqualino.

Questa Corte ha in più occasioni affermato in sede cautelare il principio secondo cui l'insufficienza di un elemento indiziario ai fini della contestazione di un reato-fine di un'associazione criminosa non preclude l'utilizzazione di tale elemento quale grave indizio con riferimento al reato associativo, capace di dar conto del coinvolgimento del soggetto, a cui esso si riferisce, nella vita dell'associazione (Sez. 6, n. 32878 del 10/07/2009, Senese, Rv. 245197).

In particolare, si è ritenuto che il mancato esercizio dell'azione penale in ordine ai c.d. reati-fine, determinata dalla impossibilità di raccogliere sufficienti riscontri ad una chiamata in correità, pur in sé attendibile e proveniente da persona attendibile, non preclude la utilizzazione di tale chiamata al fine della emissione di un provvedimento cautelare con riferimento al reato associativo quanto meno nel senso del coinvolgimento del soggetto in un determinato contesto ambientale e del suo apporto alla vita dell'associazione, fermo restando che un simile indizio - anche se riferito a plurimi reati-fine - non può mai da solo fondare una statuizione di colpevolezza per il reato associativo (Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, De Stefano G, Rv. 205939).

Orbene, non vi è ragione alcuna perché siffatto principio non debba operare anche in fase dibattimentale in considerazione dei differenti ambiti valutativi che connotano delitto associativo e reati-fine e dell'assenza di preclusioni di sorta alla utilizzazione di elementi di prova risultati insufficienti per pervenire ad un giudizio di responsabilità su questi ultimi, con il solo limite della pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto, che nega in radice l'illiceità della condotta. Ed, invero, il giudizio sulla sussistenza di un'associazione criminosa, di qualsivoglia genere, implica una valutazione di sintesi delle componenti strutturali, metodologiche e programmatiche, spesso desumibili esclusivamente da elementi spuri e condotte frazionate, tali cioè da giustificare l'affermazione che la prova logica costituisca il fondamento della prova dell'esistenza del vincolo associativo (in tal senso Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, dep. 2000, Bonavota ed altri, Rv. 216263).

Nella specie, in ottemperanza a quanto segnalato in sede rescindente, la pronuncia impugnata ha dato congruo conto della riferibilità dei singoli atti intimidatori al sodalizio, contestualizzando la loro esecuzione e individuandone persuasivamente il movente, di talché deve negarsi fondamento alle obiezioni difensive circa una pedissequa reiterazione degli argomenti già tacciati d'inadeguatezza esplicativa in sede d'annullamento.

7. Anche le doglianze che concernono l'asserita assenza di prova circa il ruolo apicale di Salvatore Barbaro sono destituite di pregio, avendo la Corte territoriale (pag. 47 e segg.)

puntualmente individuato le circostanze dalle quali ha desunto che l'imputato, nel tempo, aveva sostituito il padre Domenico nella organizzazione e direzione del gruppo criminoso.

In particolare, i giudici di rinvio hanno richiamato il coordinamento delle attività dei sodali, la riconosciuta autorità di decidere quale impresa doveva lavorare nei singoli cantieri (come accaduto in relazione al cantiere di Garbagnate Milanese), la diretta richiesta e quantificazione del "pizzo" da destinare a sostegno dei detenuti, compiti che dimostrano piena autonomia nella gestione del gruppo, delle relative risorse e nel perseguimento del comune interesse monopolistico.

La primazia dell'imputato e l'insindacabilità delle indicazioni fornite ai sodali emerge nettamente da molte delle conversazioni intercettate in ambientale in cui sia il padre Domenico che Luraghi Maurizio commentano in termini critici il comportamento del prevenuto, senza tuttavia contestarne il ruolo o revocare in dubbio i fini in concreto perseguiti.

8. Ad analoghi esiti reiettivi deve pervenirsi in relazione alle doglianze formulate dalla difesa del Luraghi circa la partecipazione dell'imputato al sodalizio mafioso in contestazione. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che deve ritenersi "imprenditore colluso" quello entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità; mentre è "imprenditore vittima" quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due figure risiede nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso (Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, D'Orio, Rv. 232963; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Sama', Rv. 242318; Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, Tallura, Rv. 248321).

Di detto principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, richiamando a sostegno dell'affermazione di responsabilità concludenti elementi probatori in ordine alla piena consapevolezza dell'imputato di fornire copertura con la propria impresa alle mire egemoniche dei Barbaro, dando esecuzione agli ordini di Salvatore circa i mezzi da far lavorare nel cantiere di Garbagnate, non esitando a farsi spalleggiare dai sodali nelle rivendicazioni economiche nei confronti del Broglia, teorizzando nel contempo la necessità che l'intesa con i Barbaro dovesse rimanere sottotraccia (" se immaginano che io sono d'accordo con tutte queste cose qua, guarda subito sui giornali ci mandano" - convers. n. 8037 del 19/9/2005).

Il Luraghi, come evidenziato dalla sentenza impugnata, perfettamente consapevole che il percorso imprenditoriale dei Barbaro era costellato da attentati, minacce, intimidazioni, esponeva, tuttavia, lucidamente all'arch. Corbellani la necessità di convivere alla luce della sua

trentennale esperienza nel settore; non esitava ad invitare l'Accursio, interessato all'area ex Iberna e in contatto con i proprietari, a starne lontano in considerazione dell'interesse all'affare manifestato da Barbaro Salvatore; in più circostanze confidava al suo collaboratore, geom. Selmi, che l'appalto di Via Guido Rossa conseguito a condizioni molto vantaggiose, nonostante il sovrapprezzo riconosciuto ai Barbaro-Papalia, era frutto dell'intervento di Salvatore in quanto da solo non avrebbe potuto avere la meglio sugli altri concorrenti (conv. 9/1/2016 n. 1963); confidava alla moglie (tel. 18/4/2005 n.549) di essere costretto a mandare giù bocconi amari " però so che alla fine, intanto, ci rimane attaccato qualcosa".

8.1 La piena condivisione da parte del prevenuto del sistema illegale perseguito dai Barbaro è denotata, altresì, dalla vicenda delle false fatturazioni relative ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti emesse nei confronti della srl Lavori Stradali per un ammontare complessivo superiore ad euro 970mila e relative, in parte, a lavori svolti da Edil company Srl ma fatturati dall'impresa individuale De Luna Maurizio ed in parte fatturati dallo stesso De Luna, ma mai eseguiti, sistema concepito per occultare il versamento a Barbaro Salvatore del sovrapprezzo convenuto per gli appalti di Via Guido Rossa, destinato almeno parzialmente all'assistenza in favore dei detenuti. A dette operazioni il Luraghi ha fornito essenziale e fattiva adesione, esaudendo le richieste di Barbaro Salvatore nonostante la piena consapevolezza dei rischi cui si esponeva. Siffatta condotta, in quanto riconosciuta causalmente collegata alla decozione dell'impresa, ha comportato l'addebito al Luraghi dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritti anche quali *extranei* a Barbaro Salvatore e Barbaro Rosario, titoli per i quali i prevenuti hanno riportato irrevocabile condanna. Il relativo parallelo procedimento è richiamato dalla difesa del Luraghi a pag. 28 del ricorso.

E' avviso della Corte che debba a pieno titolo iscriversi nella partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso la condotta dell'imprenditore che consegua appalti di prestazioni o servizi sfruttando la forza d'intimidazione del sodalizio e la conseguente capacità di penetrazione nel settore d'operatività dello stesso, con il sotteso accordo di un affidamento in subappalto di parte dei lavori commissionati a ditte riferibili all'associazione, ricorrendo - altresì- a operazioni fiscali fraudolente allo scopo di far conseguire ai sodali sovrapprezzi destinati ad accrescere la capacità economica del gruppo, consolidandone la presenza criminale sul territorio (in termini Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015, Cangiano, Rv. 265286).

8.2 La difesa per contestare l'organico e risalente rapporto intrattenuto dal Luraghi con i Barbaro-Papalia fa leva sui problemi insorti nei primi mesi del 2006, allorchè le pretese pressanti ed esose di Barbaro Salvatore lo costrinsero ad abbandonare il cantiere di Via Guido Rossa, lasciandolo nelle mani dei Barbaro, sostenendo che l'imputato -lungi dal partecipare al sodalizio- ne fu vittima, alla luce dei plurimi danneggiamenti patiti. Osserva la Corte che, contrariamente agli assunti difensivi, la Corte territoriale ha persuasivamente evidenziato come gli attentati, che il Luraghi con fondate ragioni ascriveva ai Barbaro, erano la conseguenza di

"trascuranze", costituite dalla assunzione in autonomia (e, quindi, senza coinvolgere i prevenuti) di appalti in Via Papa, Via Vivaldi e Via Parenzo, in cui erano stati chiamati ad effettuare i trasporti altri imprenditori.

Quanto al danneggiamento dei mezzi nel capannone di Pogliano Milanese del gennaio 2005, nel commentare l'accaduto con Papparazzo e nel contestarlo successivamente e personalmente a Barbaro Salvatore, il Luraghi accredita l'episodio come conseguenza di uno sgarbo nei confronti dei sodali (pag. 56 sent.).

Deve, dunque, concludersi che la sentenza impugnata ha positivamente risolto la contraddittorietà motivazionale rilevata in sede rescindente in ordine alla posizione del ricorrente, offrendo una coerente spiegazione delle ragioni per cui il Luraghi, pur ritenuto sodale dei Barbaro-Papalia, si sia trovato esposto a condotte intimidatorie da parte dei medesimi. Il percorso esplicativo della sentenza impugnata appare del tutto coerente con gli esiti processuali e dotato di intrinseca persuasività, trattandosi nella specie di danneggiamenti intesi a sanzionare iniziative non in linea con gli interessi del gruppo criminale e, quindi, a garantire la prosecuzione di un rapporto di sostanziale esclusiva tra l'imprenditore e i Barbaro nell'area assoggettata al loro controllo.

9. Quanto all'invocato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, la Corte territoriale ne ha negato la ravvisabilità, sottolineando (pag. 57) la protratta condivisione da parte dell'imputato di metodi e scopi del sodalizio d'appartenenza al fine di assicurarsi vantaggi economici, e la determinazione al recesso solo in presenza dello sbilanciamento dei rapporti stessi in favore dei Barbaro.

Osserva il Collegio che siffatta valutazione sfugge a censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce delle acquisizioni probatorie in atti sia con riferimento al recepimento delle direttive di Salvatore Barbaro che allo stabile e continuativo contributo fornito, personalmente e tramite la Lavori Stradali, al perseguimento degli scopi propri dell'associazione.

Devesi aggiungere in punto di stretto diritto che la giurisprudenza di legittimità è costante nel negare l'integrazione dell'esimente quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134; Sez. 4, n. 15167 del 09/01/2015, Hyseni e altro, Rv. 263135). In particolare, si è esclusa la ricorrenza dei presupposti dell'istituto nell'ipotesi di cooperazione imprenditoriale nell'ambito di un sodalizio di stampo mafioso da parte di soggetto non partecipe che, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell'esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento (Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, dep.2001, Cangialosi G ed altri, Rv. 219245).

Né ha pregio l'obiezione difensiva in ordine all'asserito difetto dell'*affectio societatis*, emergendo dal complessivo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata la coscienza e volontà del prevenuto di contribuire attivamente e in modo stabile alla realizzazione dell'accordo criminoso, e, quindi, del programma delittuoso con ampio riconoscimento da parte dei sodali dell'internità e della funzionalità del ruolo del Luraghi agli interessi del gruppo, come dimostrato dalle emergenze captative dettagliatamente richiamate dai giudici di merito.

9.1 Allo stesso modo non appare censurabile il diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 152/91 sulla scorta del rilievo in ordine alla parzialità e all'assenza di decisività delle dichiarazioni rese, fondato su obiettive emergenze processuali, attesa la mole e la concluzione degli elementi di prova *aliunde* acquisiti, ad iniziare dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Questa Corte ha chiarito che l'applicazione della circostanza attenuante della collaborazione c.d. attuosa non può essere legata ad un mero atteggiamento di resipiscenza, ad una confessione delle proprie responsabilità o alla descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma richiede una concreta e fattiva collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L, Rv. 274190; Sez. 6, n. 36570 del 26/06/2012, Russo e altri, Rv. 253393). E', dunque, innegabile che la misura dell'utilità del contributo prestato non può che rapportarsi al contesto probatorio sul quale le dichiarazioni si innestano giacché quanto più lo stesso è pregnante e circostanziato tanto più la collaborazione deve rivestire il carattere dell'incisività e della novità, dovendosi escludere che la previsione premiale sia soddisfatta dalla mera rivisitazione critica del proprio operato, ispirata da fini utilitaristici.

9.2 Analogamente destituito di pregio è il quarto motivo della difesa del Luraghi che denuncia la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio praticato siccome parametrato alla cornice edittale introdotta dalla L.251/2005 piuttosto che a quella previgente, di maggior favore. La difesa non contesta la permanenza della condotta partecipativa, secondo contestazione, fino al luglio 2006 ma assume che la stessa doveva essere frazionata in due segmenti temporali, da sottoporre a diverso trattamento sanzionatorio e da riunire sotto il vincolo della continuazione. La tesi non merita accoglimento giacché questa Corte ha reiteratamente precisato, con riguardo ai successivi inasprimenti sanzionatori della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod.pen., che ove la condotta, iniziata nella vigenza di un regime sanzionatorio più mite sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore delle novelle che inasprivano le pene, sussiste un unico reato permanente al quale si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare (Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello e altri, Rv. 254458; Sez. 6, n. 52546 del 04/11/2016, Rosaci e altro, Rv. 268684, cui adde, Sez. 2, n. 2963 del 08/02/1996, P.M. in proc. Oliva, Rv. 204270 che ha escluso la continuazione tra i reati di cui all'art. 416 e 416 bis cod.pen.

sull'assunto dell'unicità del reato permanente in relazione a condotte iniziate in epoca anteriore al varo della L. 646/1982 che ha introdotto l'ipotesi criminosa specializzante).

10. Con riguardo alla posizione di Miceli Mario le censure difensive attingono, oltre che il già deliberato profilo relativo alla sussistenza dell'addebito associativo, la partecipazione dell'imputato alla compagine criminosa a giudizio sulla scorta del deficit motivazionale rilevato dalla pronuncia rescindente della Sesta Sezione, che il ricorrente assume non emendato.

Le doglianze sono infondate. La sentenza impugnata alle pag. 48/50 ha richiamato le emergenze processuali che dimostrano l'internità del prevenuto al sodalizio e la strumentalità delle partecipazioni societarie alla Mo.bar. s.a.s. e alla FMR Costruzioni all'attingimento dei comuni scopi criminosi.

La difesa sollecita una non consentita rilettura delle risultanze processuali, revocando in dubbio la congruenza dell'apprezzamento della Corte territoriale a fronte di un apparato argomentativo che dà adeguato conto delle ragioni che hanno condotto alla reiezione del gravame sul punto. Invero, la sentenza impugnata, dopo aver evidenziato il coinvolgimento della Mo.Bar s.a.s, partecipata dal prevenuto come socio accomandante con quote pari al 20% del capitale, a tutti i maggiori subappalti acquisiti dai Barbaro, ha richiamato gli esiti delle intercettazioni telefoniche, dalle quali si desume in termini inequivoci la piena consapevolezza ed adesione del Miceli agli scopi del sodalizio e alle modalità operative messe in campo per attingerli.

Vengono in rilievo in detto contesto i rapporti amichevoli e finanche confidenziali con il Luraghi che nella conversazione del 29/9/2005 rivendicava il fatto di aver costruito con Domenico e Rocco ("tutti noi") dal 1991 al 1994 una parte importante della città di Buccinasco; gli comunicava il proprio malcontento per lo scarico di materiali di risulta ed inquinanti nel cantiere di Via Guido Rossa, che aveva fatto risparmiare molto danaro per lo smaltimento ma lo esponeva al rischio di controlli e conseguenti sanzioni (conv.29/9/2005 n. 8560) mentre in altra circostanza il Miceli esprimeva manifesta condivisione del risentimento del Luraghi per le riserve espresse da un imprenditore sui suoi legami con i Barbaro-Papalia ("questi qua son dei miei colleghi, se tu pensi che son dei mafiosi, sono un mafioso anch'io ... quindi fai fare il lavoro a qualcun altro"- conv. 28/5/05, ore 8.53, n. 2983). L'imputato, inoltre, era pienamente a conoscenza delle false fatturazioni della ditta individuale De Luna, delle quali il Luraghi si lamentava in presenza sua e del suocero Domenico.

La sentenza riporta, quindi, alcune conversazioni utilizzabili solo nei confronti di Luraghi e Miceli e, in particolare l'ambientale del 12/7/06 alle ore 7.46, nel corso della quale l'imprenditore, dopo aver subito atti vandalici in cantiere, comunicava all'interlocutore che gli autori andavano identificati in Mario e Rosario, irritati dal ritardo nei pagamenti sebbene determinati da lungaggini della committenza, e in un lungo sfogo li accusava di vigliaccheria,

manifestava l'intenzione di chiamare tutti e tre- Domenico, Mario e Rosario per "parlare subito chiaro" in quanto "una volta può essere una casualità, due volte..va be', tre volte adesso, insomma abbiamo superato il limite", aggiungendo " questo glielo dico a Mario <guarda che tu sei grande e grosso ma a me quelli come te non mi hanno mai fatto paura, mai, anche quando hanno in mano una pistola>..delinquenti..non li facessi lavorare..han fatto tutto, tra padre e figlio in un anno hanno fatto più di un milione e centomila euro di lavoro..".

I riferimenti nominativi rendono certo che l'impresa insoddisfatta era la Mo.bar di cui Barbaro Domenico e Rosario insieme al Miceli erano soci.

Né è controvertibile l'episodio relativo all'accordo con Giacomel Ernesto della Axedil per il rilascio di una fideiussione, stante l'acquisizione in atti di una missiva a firma del Miceli, amministratore unico della FMR Scavi e Costruzioni, in data 8 giugno 2006, nella quale si faceva riferimento ad una fideiussione di euro 100mila che "ella si appresta a rilasciare a nostro favore" a titolo di " apprezzatissima liberalità", garanzia che- sebbene successivamente non formalizzata- dimostra, nondimeno, la straordinaria capacità di penetrazione raggiunta dal sodalizio, dal momento che il Giacomel è, secondo le emergenze processuali, imprenditore perfettamente a conoscenza della caratura criminale dei suoi interlocutori, tanto da consigliare a Luraghi, che con lui si lamentava del credito controverso con Broglia, di presentarsi dal debitore " vai lì, tu e Barbaro e ti siedi davanti al suo ufficio e dici < qua io non vado via se lei non vuole uscire...orizzontale>, aggiungendo " hanno suggestione di te, non fanno mica scherzi, a te e Barbaro non fanno mica scherzi" (tel. n. 1813 del 9/3/2005) e da teorizzare in dibattimento, a domanda del P.m. " tutti noi conosciamo che è meglio averli amici che averli nemici" (sent. Trib. pag. 114).

Pare, dunque, alla Corte che la sentenza impugnata abbia dato congruo conto delle ragioni a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti del Miceli per l'addebito associativo, militando a suo carico non solo i rapporti di affinità con i Barbaro bensì univoci e convergenti elementi indiziari, i quali attestano la piena consapevolezza delle dinamiche del gruppo e la prestazione di un significativo contributo all'attingimento degli scopi illeciti perseguiti. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, in particolare, appaiono dotate di un'elevata attitudine rappresentativa ove si ponga mente all'assoluta libertà di linguaggio che caratterizza i colloqui intercorsi con il Luraghi, sintomo di intraneità, avuto riguardo agli argomenti di discussione, spesso di carattere illecito (scarichi abusivi e fatturazioni false); alla disponibilità al ricorso ad atti vandalici per far pressione sul Luraghi stesso al fine di ottenere i pagamenti in favore della Mo.bar; al coinvolgimento della società nelle fatturazioni false per l'importo di circa 60mila euro a parziale copertura del sovrapprezzo riconosciuto in relazione all'appalto di Via Guido Rossa.

10.1 Con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva e alla sussistenza della stessa aggravante, osserva la

Corte che il Tribunale non ha applicato la recidiva, come emerge chiaramente a pag. 262 della sentenza, ed ha negato le circostanze attenuanti generiche richiamando l'assenza di elementi di meritevolezza, la natura delle pregresse condanne riportate dal Miceli, l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio praticato in primo grado, valutazione non suscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata in aderenza agli esiti processuali.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono ritiene la Corte che le doglianze difensive debbano ritenersi nel complesso infondate, avendo la Corte distrettuale dato congruo conto del proprio convincimento nel rispetto del limite negativo conseguente alla pronuncia rescindente di non ripetere il percorso logico già censurato, effettuando una ricostruzione delle emergenze fattuali e un apprezzamento del significato e dello spessore delle relative fonti conforme a diritto ed immune da patenti illogicità o contraddittorietà giustificative.

A tanto consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018


Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Antonio Prestipino



Corte di Cassazione - copia non ufficiale